



Circolare

- A** : • Autorità competenti in materia di migrazione dei Cantoni e delle città di Berna, Bienne, Losanna e Thun
• Autorità cantonali competenti in materia di aiuto sociale
• Consultori cantonali per il ritorno
• Consultori per il ritorno nei centri federali d'asilo
- Luogo, data** : Berna-Wabern, 1° giugno 2022
- Riferimento incarto** : SEM-D-058A3401/6397
- N.** : 27 ad istruzione III / 4.2
-

Aiuto al ritorno per vittime della tratta di esseri umani e vittime secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati nel settore della prostituzione

Gentili Signore e Signori,

La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) consente a determinati gruppi di persone rientranti nel settore degli stranieri di beneficiare dell'aiuto al ritorno della Confederazione (art. 60 LStrI). La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) offre dal 1° aprile 2008 un aiuto al ritorno specializzato in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Le vittime della tratta di esseri umani ne costituiscono un gruppo target (Circolare n. 25 relativa all'istruzione III / 4.2 del 1° marzo 2019). Il secondo gruppo target include dal 1° giugno 2019 le persone divenute vittime di reati ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) durante l'esercizio della prostituzione e desiderose di uscire dal giro (art. 60 LStrI i.c.d. con l'art. 30 cpv. 1 lett. d LStrI).

L'obiettivo dell'aiuto al ritorno è di sostenere persone interessate nel contesto del ritorno volontario o obbligatorio nello Stato d'origine (o Stato terzo) e nella loro reintegrazione.

Con circolare n. 26 relativa all'istruzione III / 4.2 del 27 giugno 2019 vi abbiamo informati in merito allo svolgimento di un progetto pilota per il secondo gruppo target, dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2022. Lo scopo era di raccogliere prime esperienze per quanto riguarda questo nuovo gruppo target. Fino alla fine di aprile 2022 otto persone sono tornate nei loro Paesi di provenienza rispettivi (nel medesimo periodo sono partite 52 persone facenti parte del gruppo

delle vittime di tratta di esseri umani). La fase pilota ha dimostrato la necessità di un aiuto al ritorno e ha confermato che l'offerta viene utilizzata. Al termine del progetto pilota, l'offerta di aiuto al ritorno specializzato sarà proseguita per entrambi i gruppi target. Le prestazioni e le procedure organizzative rimarranno immutate.

La presente circolare illustra la situazione attuale e informa in merito alle prestazioni dell'aiuto al ritorno e alle procedure organizzative. La SEM può emanare normative specifiche per i vari Paesi allo scopo di migliorare il sostegno alla reintegrazione.

1. Condizioni per usufruire dell'aiuto al ritorno

1.1 Beneficiari

1.1.1 Vittime della tratta di esseri umani

Questa offerta di aiuto al ritorno è rivolta alle vittime e ai testimoni della tratta di esseri umani che, non disponendo di mezzi propri, necessitano di un sostegno in vista del ritorno nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo.

La tratta di esseri umani comprende tutti gli atti con i quali donne, uomini o bambini sono costretti, in violazione della loro autodeterminazione, a subire situazioni di sfruttamento. Ne fanno parte tutte le forme di sfruttamento sessuale, lo sfruttamento di manodopera e il prelievo di organi umani. Sono vittime della tratta di esseri umani le persone che si sono ritrovate in siffatti rapporti di sfruttamento.

Sono considerate vittime della tratta di esseri umani le persone per le quali sussistono fondati indizi in tal senso.

Possono beneficiare dell'offerta anche le vittime della tratta di esseri umani che hanno subito sfruttamenti all'estero nonché le persone sfuggite a un tentativo di tratta di esseri umani.

1.1.2 Vittime di reati ai sensi della LAV nell'esercizio della prostituzione

Questa offerta di aiuto al ritorno è rivolta alle persone divenute vittime di reati ai sensi della LAV durante l'esercizio della prostituzione, desiderose di uscire dalla prostituzione e che, non disponendo di mezzi propri, necessitano di un sostegno in vista del ritorno nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo.

È considerata vittima secondo la LAV ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (art. 1 cpv. 1 LAV). Devono sussistere indizi fondati del reato in questione.

1.2 Motivi di esclusione

Sono applicabili per analogia i motivi generali di esclusione di cui all'articolo 64 OAsi 2 (art. 78 cpv. 2 lett. b OASA).

I motivi di esclusione noti alla SEM solo dopo l'inoltro della domanda provocano l'esclusione dall'offerta di aiuto al ritorno.

1.3 Domanda

Le persone aventi diritto a questa forma di aiuto al ritorno possono depositare una domanda presso i competenti consultori cantonali per il ritorno.

Se il richiedente non è ancora stato informato in merito ai propri diritti in virtù della LAV, i consultori per il ritorno lo dirigono verso un servizio di consulenza per le vittime. La vittima è libera di scegliere a quale consultorio rivolgersi. Non è indispensabile che il consultorio si trovi

nel Cantone in cui si sono svolti i fatti. Nella Svizzera tedesca le vittime di tratta di esseri umani possono rivolgersi al Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne (Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration, FIZ).

La domanda di aiuto al ritorno dev'essere corredata del modulo di domanda (cfr. allegato) e di altri moduli e allegati. Qualora la persona interessata abbia già descritto la propria situazione a un altro servizio, determinati moduli possono essere completati da tale servizio in modo da evitare un colloquio supplementare. Per le persone indirizzate dal FIZ, quest'ultimo stende un riassunto dettagliato del loro caso.

Prima di trasmettere la documentazione relativa alla domanda, il consultorio per il ritorno verifica se esistono eventuali motivi d'esclusione. In casi dubbi, prima della trasmissione, contatta la Divisione Ritorno della SEM, Sezione Basi del ritorno e aiuto al ritorno.

La domanda è trasmessa alla SEM, Divisione Ritorno, Sezione Basi del ritorno e aiuto al ritorno, tramite l'applicazione eRetour.

La SEM decide in merito alla concessione dell'aiuto al ritorno e invia una conferma al consultorio per il ritorno, pure tramite eRetour.

La SEM incarica quindi l'OIM dell'organizzazione del ritorno e della reintegrazione. Ciò comprende la chiarificazione di questioni di sicurezza e l'individuazione delle possibilità di reintegrazione sul posto. A tal fine l'OIM contatta il consultorio per il ritorno e i servizi interessati.

Il coinvolgimento del FIZ nell'offerta specializzata di aiuto al ritorno ha condotto a un processo organizzativo specifico. La SEM ha predisposto una guida per l'organizzazione del ritorno, destinata ai consultori per il ritorno e al FIZ. La guida contiene uno schema generale del processo nonché uno schema applicabile ai casi segnalati dal FIZ.

È importante trattare confidenzialmente i dati personali delle persone coinvolte. La tratta di esseri umani è spesso controllata da reti criminali. I rischi per la sicurezza delle persone e quella dei servizi coinvolti non vanno pertanto sottovalutati.

1.4 Accesso per le vittime della tratta di esseri umani nel settore dell'asilo

Le vittime della tratta di esseri umani oggetto di una procedura d'asilo nazionale hanno accesso a questa offerta di aiuto al ritorno.

Le vittime della tratta di esseri umani la cui domanda d'asilo, conformemente al regolamento Dublino, rientra nella competenza di un altro Stato Dublino e che desiderano tornare nello Stato d'origine, hanno accesso all'offerta di aiuto al ritorno. In questo contesto vengono applicate le stesse condizioni valide per il ritorno volontario nello Stato d'origine o di provenienza conformemente alla newsletter 2 della SEM del 21 febbraio 2014.

La partenza può avvenire dal Centro federale d'asilo (CFA) o dal Cantone. In caso di partenza dal CFA, la domanda di aiuto al ritorno e l'organizzazione della partenza sono effettuate dal consultorio per il ritorno del CFA in collaborazione con la SEM.

2. Prestazioni dell'aiuto al ritorno

L'offerta di aiuto al ritorno comprende in linea di principio le prestazioni per persone vulnerabili descritte nell'istruzione III / 4.2 relativa all'aiuto individuale al ritorno, tenuto conto della situazione particolare del gruppo mirato. Possono essere concesse le prestazioni seguenti.

2.1 Importo forfettario

SwissREPAT versa in linea di principio all'aeroporto, al momento della partenza, un importo forfettario di 1000 franchi per adulto e 500 franchi per minorenne. Se è nell'interesse del beneficiario, è possibile convenire un versamento dell'aiuto in più tranche. La SEM può altresì definire norme di versamento specifiche per i diversi Paesi.

Una persona è considerata maggiorenne se al momento della domanda ha 18 anni compiuti. In singoli casi motivati, i minorenni non accompagnati possono beneficiare dell'importo forfettario per adulti.

2.2 Aiuto materiale supplementare

L'aiuto materiale supplementare è di al massimo 5000 franchi per caso. Può essere impiegato per un progetto di reintegrazione in ambito professionale, formativo o abitativo oppure per misure specifiche destinate a persone vulnerabili.

La domanda di aiuto materiale supplementare può essere presentata fino a un anno dopo il ritorno. In tal modo le persone interessate hanno tempo a sufficienza per la riabilitazione e la stabilizzazione. Qualora una persona non sia in grado di realizzare un progetto è possibile ricorrere ad altre soluzioni (p.es. attuazione del progetto da parte della famiglia).

Dopo che la SEM ha approvato il progetto di reintegrazione, l'OIM versa l'aiuto materiale supplementare in loco previa presentazione dei giustificativi del caso.

2.3 Aiuto medico per il ritorno

L'aiuto medico per il ritorno comprende la presa a carico delle spese per medicinali e/o cure mediche per un massimo di tre mesi. Se necessario, l'OIM aiuta le persone interessate a reintegrarsi nelle strutture statali dello Stato d'origine. In casi motivati vi è la possibilità di prorogare di ulteriori tre mesi la copertura delle spese.

Per sollecitare un aiuto medico occorre presentare un rapporto medico e il preventivo dei costi. L'aiuto medico al ritorno può essere sollecitato tramite l'OIM anche poco tempo dopo il ritorno.

3. Organizzazione del viaggio di ritorno

3.1 Documenti di viaggio

Le persone prive di documenti di viaggio si presentano autonomamente alla rappresentanza in Svizzera dello Stato di destinazione oppure si rivolgono alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione, le quali inoltrano alla SEM una richiesta di identificazione / ottenimento documenti tramite eRetour.

3.2 Spese di partenza e prenotazione del volo

La LStrl non contiene una base legale per la presa a carico delle spese di partenza da parte della SEM per persone rientranti nel settore degli stranieri. Il competente consultorio per il ritorno sonda pertanto le possibilità di finanziamento d'intesa con il Cantone (autorità cantonale competente in materia di migrazione o autorità cantonale competente in materia di aiuto sociale) o con un altro servizio.

Il servizio cantonale competente effettua la prenotazione del volo presso swissREPAT tramite eRetour e allega il modulo concernente il "Volo di ritorno con l'OIM" (secondo la circolare del 12 settembre 2003 relativa alla Convenzione quadro tra la SEM e l'OIM concernente la collaborazione in ambito operativo per il ritorno volontario e la migrazione ulteriore in Paesi terzi).

4. Monitoraggio

In caso di prestazioni di aiuto al ritorno fornite sul posto, ove possibile l'OIM svolge su incarico della SEM un monitoraggio del processo di reintegrazione e riferisce alla SEM.

5. Informazione e interconnessione

Ai consultori per il ritorno compete l'informazione e l'interconnessione secondo l'istruzione III / 4.1. Essi informano i servizi cantonali e altri servizi che entrano in contatto con i gruppi mirati in merito a quest'offerta di aiuto al ritorno.

La SEM fornisce fogli informativi ai consultori per il ritorno. Il foglio informativo e l'ulteriore documentazione sono pubblicati sul sito internet della SEM.

6. Contatti

Segreteria di Stato della migrazione
Divisione Ritorno
Sezione Basi del ritorno e aiuto al ritorno
Quellenweg 6
3003 Berna Wabern
Tel.: 058 645 11 11

7. Entrata in vigore

La presente circolare è applicabile con effetto immediato.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali domande e ringraziamo per l'ottima collaborazione.

Distinti saluti

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Vincenzo Mascioli
Vicedirettore

Allegati:

- Modulo di domanda per vittime di tratta di esseri umani
- Modulo di domanda per vittime secondo la LAV nel settore della prostituzione